



DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO - ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di marzo, alle ore 22:35 in modalità "DA REMOTO", si è oggi riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

	PRESENTE
DEO ELISA	S
ZAMBELLI CRISTIANO	S
SCALZULLI POTITO	S

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE CIGNA GIORGIO**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, **DEO ELISA, SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione.

La Giunta comunale prende in esame l'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 160/2019 dispone quanto segue: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato “canone”, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati “enti”, e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;*
- l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 dispone quanto segue: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell’applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;*
- il Comune di GALEATA ha approvato il “Regolamento PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE” con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2021.

Considerato che:

- i commi 826 ed 827, della Legge 160/2019 stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per l’occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 ed 842 stabiliscono la tariffa di base, annua e giornaliera, e il canone mercatale;
- l'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- l'art. 1, comma 843, della Legge 160/2019 prevede un tetto massimo delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;
- sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle tariffe standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuti con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale.

Visto che:

- per quanto riguarda l'esposizione pubblicitaria, l'art. 14 del regolamento comunale detta i criteri di graduazione della tariffa, valorizzando la modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, la durata del messaggio e la tipologia del messaggio; sulla base di tali criteri direttivi si è provveduto a calcolare le tariffe per le varie ipotesi di pubblicità di cui all'allegato **A)** – parte integrante e sostanziale del presente atto – utilizzando anche un “fattore di conversione invarianza gettito”, che in ossequio a quanto previsto dal comma 817 della Legge 160/2019 permetterà una tendenziale invarianza di gettito;
- anche per il diritto sulle pubbliche affissioni, per le quali la normativa non prevede l'applicazione di specifiche tariffe, si è provveduto a determinare delle tariffe, di cui all'allegato **A)** - parte integrante e sostanziale del presente atto – che attraverso l'utilizzo di un “fattore di conversione invarianza gettito”, garantiscono una tendenziale invarianza di gettito;
- nell'allegato **B)** - parte integrante e sostanziale del presente atto – sono state determinate le tariffe per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, considerando i criteri di determinazione della tariffa stabiliti nell'art. 50 del Regolamento, oltre alla classificazione delle strade, di cui all'art. 52; anche per queste tariffe si è utilizzato un “fattore di conversione invarianza gettito”, in modo da avere una tendenziale invarianza di gettito;
- nell'allegato **C)** - parte integrante e sostanziale del presente atto – sono state determinate le tariffe del canone mercatale, considerando i criteri stabiliti nell'art. 68 del regolamento, e nel disposto del divieto di aumenti superiori al 25 per cento, previsto dal comma 843, della legge n. 160 del 2019 e dall'art. 68, comma 4, del regolamento comunale.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Verificato che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 2420 abitanti per cui la tariffa standard e la tariffa base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): **30,00 euro**;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): **0,60 euro**.

Acquisiti il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Tributi e il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.,

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

Considerato che il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato da ultimo prorogato dal D.M. 13 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Visti:

Il D.lgs. n. 267/2000;

Lo Statuto Comunale;

Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

La legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021);

Con votazione favorevole ed unanime espressa in forma palese nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare le tariffe relative al “Capo II – Esposizione Pubblicitaria” di cui al “Regolamento PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2021, come risultanti dall'allegato **A**) - parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare le tariffe relative al “Capo III – Canone sulle Pubbliche Affissioni” di cui al “Regolamento PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2021, come risultanti dall'allegato **A**) - parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di approvare le tariffe relative al “Capo IV – Occupazioni di spazi ed aree pubbliche” di cui al “Regolamento PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2021, come risultanti dall'allegato **B**) - parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di approvare le tariffe relative al “Capo V – Canone Mercatale” di cui al “Regolamento PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2021, come risultanti dall'allegato **C**) - parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di dare atto che le tariffe allegate hanno effetto dal 1° gennaio 2021, per quanto disposto dall'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
- 6) di dare atto che le tariffe sono state definite in modo da tendere all'invarianza di gettito.

7) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

Inoltre, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività;

Visto l'art. 34, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza a provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(DEO ELISA)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(CIGNA GIORGIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del comune (www.comune.galeata.fc.it)
in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 30/03/2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Paola Pondini)

La presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a disposizione
dei consiglieri, ai sensi dell'art. 125 Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Li, 30/03/2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Paola Pondini)

La suestesa deliberazione:

**E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL ART.134, COMMA 4
TESTO UNICO ENTI LOCALI (D.LGS. N.267/2000).**

Li, 29/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

(CIGNA GIORGIO)